

**REGOLAMENTO (CE) N. 1386/2002 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2002**

recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione ⁽¹⁾, modificato dai regolamenti (CE) n. 1264/1999 e (CE) n. 1265/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo H, paragrafo 4, dell'allegato II,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/94, gli Stati membri adottano una serie di misure intese a garantire che il Fondo di coesione (in prosieguo: «il Fondo») sia utilizzato in modo efficiente, regolare e conforme al principio di sana gestione finanziaria.
- (2) A tale scopo, gli Stati membri forniscono orientamenti appropriati sull'organizzazione delle pertinenti funzioni degli organismi responsabili dell'esecuzione dei progetti, della certificazione delle spese, nonché della gestione e del coordinamento generali delle operazioni relative al Fondo di coesione negli Stati membri interessati.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1164/94 dispone che gli Stati membri collaborino con la Commissione per garantire la disponibilità di sistemi di gestione e di controllo che funzionino correttamente e che forniscano il supporto necessario per l'esecuzione dei controlli, anche a campione.
- (4) Al fine di armonizzare i requisiti relativi alla certificazione delle spese dichiarate per i pagamenti del Fondo, è necessario determinare il contenuto di tale certificazione e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui si fonda.
- (5) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare i controlli di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1164/94, gli Stati membri devono fornirle, su richiesta, i dati che gli organismi responsabili dell'esecuzione dei progetti nonché della gestione e del coordinamento generale delle operazioni del Fondo richiedono per lo svolgimento dei compiti di gestione, di sorveglianza e di valutazione di cui al suddetto regolamento. È necessario definire il contenuto di tali dati, nonché il formato e i mezzi di trasmissione dei documenti in formato elettronico, qualora i dati siano trasmessi in detto formato. La Commissione deve garantire la riservatezza e la sicurezza sia dei dati informatizzati, sia di quelli in altro formato.
- (6) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96

del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽³⁾.

- (7) Il presente regolamento deve altresì applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore ⁽⁴⁾.
- (8) Occorre stabilire le modalità di applicazione della procedura prevista all'articolo H dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, incluse quelle relative alla ripetizione dell'indebito, alla restituzione alla Commissione e agli interessi di mora,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e campo di applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito del Fondo di coesione (in prosieguo: «il Fondo») per le azioni ammissibili in forza dell'articolo 3 del suddetto regolamento e alle quali il contributo è stato originariamente erogato dopo il 1° gennaio 2000, nonché riguardo al procedimento di rettifica finanziaria di tali contributi.

CAPO II

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono a che i seguenti organismi e autorità ricevano orientamenti appropriati riguardo ai sistemi di gestione e di controllo necessari ai fini di una sana gestione del Fondo secondo i principi e le norme generalmente riconosciuti:

- a) gli organismi responsabili dell'esecuzione dei progetti a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1164/94 (in prosieguo: «enti di attuazione»);

⁽¹⁾ GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pagg. 57 e 62.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 191 del 27.7.1994, pag. 9.

- b) le autorità o gli organismi responsabili della certificazione delle spese dichiarate per i pagamenti del Fondo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e articolo D, paragrafo 4, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, incluse, ove separate, le autorità o gli organismi designati a norma dell'articolo D, paragrafo 1, dell'allegato II del suddetto regolamento (in prosieguo: «le autorità di pagamento»);
- c) le autorità responsabili della gestione e del coordinamento generali delle operazioni del Fondo nello Stato membro interessato (in prosieguo: «autorità di gestione»);
- d) gli organismi od uffici pubblici o privati che agiscono sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o di pagamento o che espletano funzioni per conto di tali autorità in rapporto agli enti di attuazione (in prosieguo: «organismi intermedi»).

In particolare tali orientamenti devono guidare detti organismi e autorità nella creazione di sistemi atti ad assicurare la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande di contributi comunitari, e la realizzazione dei progetti che sia conforme alle condizioni stabilite nella relativa decisione ed in linea con gli obiettivi fissati per gli stessi progetti.

2. Ai fini del presente regolamento, «ente di attuazione» include, quando detto ente non sia il destinatario finale del contributo, gli organismi e le imprese impegnati nell'esecuzione del progetto, in qualità di concessionarie, mandatarie o a qualsiasi altro titolo.

3. Ai fini del presente regolamento, salvo altrimenti disposto, per «progetto» si intende qualsiasi progetto individuale, fase di progetto o gruppo di progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1164/94, nonché qualsiasi misura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo, oggetto di una decisione a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1164/94 (in prosieguo: «la decisione di concessione»).

Articolo 3

I sistemi di gestione e di controllo delle autorità di gestione e di pagamento, degli organismi intermedi e degli enti di attuazione garantiscono, in proporzione al volume di contributi gestiti, quanto segue:

- una chiara definizione e assegnazione delle funzioni, nonché un'adeguata separazione delle stesse, necessaria per garantire una sana gestione, all'interno dell'organizzazione interessata;
- sistemi efficaci per garantire che le funzioni vengano espletate in maniera soddisfacente;
- la comunicazione da parte degli organismi intermedi alle autorità responsabili di informazioni in merito all'esecuzione dei compiti e ai mezzi impiegati.

Articolo 4

1. I sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 3 prevedono procedure per la verifica della veridicità della spesa dichiarata e della realizzazione del progetto dalla fase istruttoria

fino all'entrata in funzione dell'investimento finanziato, secondo le condizioni stabilite nella pertinente decisione di concessione, gli obiettivi fissati per il progetto e le norme nazionali e comunitarie, in particolare quelle materia di ammissibilità delle spese al contributo del Fondo, di protezione dell'ambiente, del trasporto, delle reti transeuropee, delle concorrenza e degli appalti pubblici.

Le verifiche coprono tutti gli aspetti da cui dipende l'impiego efficace dei fondi impegnati, siano essi di natura finanziaria, tecnica o amministrativa.

2. Le procedure prevedono la registrazione delle verifiche effettuate in loco per i progetti. Le registrazioni indicano le attività svolte, i risultati delle verifiche e le misure prese in ordine a discrepanze rilevate. Nel caso in cui le verifiche fisiche o amministrative non riguardino tutti i lavori od operazioni ma soltanto un campione dei medesimi, le registrazioni forniscono l'identificazione dei lavori o delle operazioni selezionati e la descrizione del metodo di campionamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri, per i progetti ai quali un contributo è stato originariamente erogato dopo il 1° gennaio 2000, informano la Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in merito all'organizzazione delle autorità di gestione e di pagamento e degli organismi intermedi responsabili delle operazioni del Fondo nel loro paese, ai sistemi di gestione e di controllo istituiti presso tali autorità e organismi, nonché ai miglioramenti previsti secondo gli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'informazione, per ciascuna autorità di gestione e di pagamento e per ciascun organismo intermedio riguarda i seguenti aspetti:

- le funzioni affidate;
- la ripartizione delle funzioni tra gli uffici o all'interno degli stessi, nonché tra l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento, qualora costituiscano un unico organismo;
- le procedure relative alla verifica e all'accettazione dei lavori, al ricevimento, alla verifica e all'approvazione delle domande di rimborso delle spese, nonché all'autorizzazione, all'esecuzione e alla registrazione dei pagamenti ai beneficiari;
- le disposizioni in materia di verifica ispettiva dei sistemi di gestione e di controllo.

3. La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro, accerta che i sistemi di gestione e di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 soddisfino i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1164/94 e al presente regolamento e rileva ogni ostacolo che tali sistemi comportino per la trasparenza dei controlli sul funzionamento del Fondo e per il discarico della responsabilità che incombe alla Commissione a norma dell'articolo 274 del trattato. A scadenze regolari sono effettuate revisioni sul funzionamento dei sistemi.

Articolo 6

1. I sistemi di gestione e di controllo prevedono un'adeguata pista di controllo.
2. Una pista di controllo è adeguata se consente di verificare quanto segue:
 - a) la corrispondenza degli importi riepilogativi certificati alla Commissione con le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa, conservate ai vari livelli dell'amministrazione e presso gli enti di attuazione;
 - b) l'assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili;
 - c) l'esattezza delle informazioni comunicate in merito alla realizzazione del progetto secondo le condizioni previste nella decisione di concessione ed in linea con gli obiettivi fissati per il progetto stesso.
3. Una descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata figura nell'allegato I.
4. L'autorità di gestione verifica la sussistenza degli elementi seguenti:
 - a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che tutti i documenti pertinenti a spese e pagamenti specifici effettuati nell'ambito del progetto, nonché ai lavori realizzati e alle relative verifiche, necessari per una pista di controllo adeguata, siano conservati in conformità dell'articolo G, paragrafo 3, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 e dell'allegato I del presente regolamento;
 - b) registrazione del nome e dell'ubicazione dell'organismo che detiene i documenti;
 - c) possibilità di accesso ai documenti, a fini di controllo, da parte delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto di controllarli.
5. Le persone e organismi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono i seguenti:
 - a) il personale dell'autorità di gestione, dell'autorità di pagamento, degli organismi intermedi nonché dell'ente di attuazione che tratta le domande di pagamento;
 - b) gli uffici che effettuano verifiche dei sistemi di gestione e di controllo;
 - c) l'addetto o l'ufficio dell'autorità di pagamento responsabile della certificazione delle domande di pagamento intermedie e finale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1164/94 e dell'articolo D, paragrafo 2, lettera d), dell'allegato II del suddetto regolamento, nonché la persona addetta o l'ufficio che rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del suddetto regolamento;
 - d) i funzionari designati da organismi nazionali di controllo e dalla Comunità.

Il personale e gli organismi autorizzati possono richiedere estratti o copie dei documenti o dei registri contabili di cui al paragrafo 4.

Articolo 7

L'autorità di pagamento tiene la contabilità degli importi da recuperare, relativi a pagamenti già effettuati nell'ambito dell'intervento comunitario e garantisce il tempestivo recupero di tali

importi. Dopo il recupero, essa restituisce gli importi relativi ai pagamenti irregolari recuperati, maggiorati degli interessi di mora, deducendo l'importo in questione dalla successiva dichiarazione di spesa e domanda di pagamento presentate alla Commissione per il progetto interessato. Se l'importo dedotto è insufficiente, la Commissione può richiedere il rimborso della differenza.

L'autorità di pagamento trasmette alla Commissione, una volta all'anno, in allegato alla quarta relazione trimestrale sui recuperi effettuati a norma del regolamento (CE) n. 1831/94, una dichiarazione degli importi relativi a progetti del Fondo in attesa di recupero a tale data, ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero.

CAPO III

Certificazione delle spese

Articolo 8

1. Le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1164/94 e all'articolo D, paragrafo 2, lettera d), quarto trattino, dell'allegato II del suddetto regolamento sono redatte secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento da un addetto o da un ufficio dell'autorità di pagamento funzionalmente indipendente da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti.
2. Prima di certificare una dichiarazione di spesa, l'autorità di pagamento verifica quanto segue:
 - a) che l'autorità di gestione, gli organismi intermedi e l'ente di attuazione abbiano rispettato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1164/94, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettere c) ed e), e l'articolo D, paragrafo 2, lettere b) e d), dell'allegato II, nonché le condizioni della decisione di concessione;
 - b) che la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese conformi a quanto segue:
 - i) che siano effettivamente sostenute durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione di concessione e giustificabili da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - ii) che siano relative a lavori che non risultavano materialmente conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo;
 - iii) che siano giustificate dallo stato di avanzamento o dalla conclusione del progetto, realizzato secondo le condizioni della decisione di concessione e in linea con gli obiettivi fissati per il progetto stesso.
3. Affinché sia sempre possibile verificare l'adeguatezza dei sistemi e della pista di controllo, prima che una dichiarazione di spesa sia presentata alla Commissione, l'autorità di gestione deve assicurarsi che l'autorità di pagamento sia informata in merito alle procedure applicate dall'autorità di gestione stessa, dagli organismi intermedi e dall'organismo di attuazione, ai fini seguenti:
 - a) verificare la veridicità delle spese dichiarate e la realizzazione del progetto secondo le condizioni stabilite nella relativa decisione di concessione ed agli obiettivi fissati per il progetto;

- b) garantire la conformità alle norme pertinenti;
- c) conservare la pista di controllo.

4. Qualora l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento costituiscano un medesimo organismo o parti di uno stesso organismo, quest'ultimo garantisce che siano applicate procedure che prevedono norme di controllo equivalenti a quelle di cui ai paragrafi 2 e 3.

CAPO IV

Controlli a campione

Articolo 9

1. Gli Stati membri organizzano i controlli sui progetti sulla base di un campione adeguato. I controlli sono in particolare volti a verificare quanto segue:

- a) l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo istituiti;
- b) le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli interessati, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi.

2. I controlli effettuati per il periodo 2000-2006 riguardano almeno il 15 % della totalità delle spese ammissibili sostenute per i progetti ai quali un contributo è stato originariamente erogato nel corso di detto periodo. Questa percentuale può essere ridotta in proporzione dei pagamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. I controlli si basano su un campione rappresentativo di operazioni, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 3.

Gli Stati membri si adoperano per ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato. Essi garantiscono un'adeguata separazione dei compiti tra l'esecuzione di questi controlli e le procedure di esecuzione e di pagamento relative ai progetti.

3. La selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli tiene conto dei seguenti aspetti:

- a) l'esigenza di controllare progetti di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) gli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
- c) la necessità di assicurare che i differenti tipi di organismi coinvolti nella gestione e realizzazione dei progetti nonché i due ambiti di intervento (trasporti e ambiente) siano controllati in maniera adeguata.

Articolo 10

Mediante i controlli, gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:

- a) la concreta applicazione e l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- b) la realizzazione dei progetti secondo le condizioni stabilite nella decisione di concessione e gli obiettivi fissati per loro;

c) per un numero adeguato di registrazioni contabili, la relativa conformità con i documenti giustificativi detenuti dagli organismi intermedi, dall'ente di attuazione;

d) l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;

e) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della loro natura e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato d'onere approvato per il progetto ed ai lavori effettivamente eseguiti;

f) l'effettiva disponibilità del pertinente cofinanziamento nazionale;

g) la conformità del progetto cofinanziato alle norme e alle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1164/94.

Articolo 11

I controlli determinano se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistemico, comportando quindi un fattore di rischio per tutti o una parte degli altri progetti che fanno capo allo stesso ente di attuazione o che vengono realizzati nel relativo Stato membro. Essi identificano altresì le cause dei problemi riscontrati, ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure correttive e preventive.

Articolo 12

Conformemente all'articolo G, paragrafo 1, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, entro il 30 giugno di ogni anno, e per la prima volta il 30 giugno 2003, gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione degli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente, indicando anche eventuali integrazioni o aggiornamenti da apportare ai propri sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

CAPO V

Dichiarazione a conclusione del progetto

Articolo 13

La persona addetta o l'ufficio incaricati di rilasciare le dichiarazioni a conclusione dei progetti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1164/94 sono funzionalmente indipendenti:

- a) dall'autorità di gestione, dall'ente di attuazione e dagli organismi intermedi;
- b) dalla persona addetta o dall'ufficio dell'autorità di pagamento responsabile delle certificazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Essi effettuano l'esame attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute. L'addetto o l'ufficio ricevono dall'ente di attuazione, dalle autorità di gestione e di pagamento e dagli organismi intermedi, tutte le informazioni richieste ed hanno accesso alle registrazioni e ai documenti giustificativi necessari ai fini della dichiarazione.

Articolo 14

Le dichiarazioni si basano su un esame dei sistemi di gestione e di controllo, delle risultanze dei controlli già eseguiti e, se necessario, su un ulteriore campione di operazioni, nonché della relazione finale redatta secondo l'articolo F, paragrafo 4, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94. La persona addetta o l'ufficio che rilasciano la dichiarazione procedono a tutti gli accertamenti necessari per ottenere ragionevole assicurazione in ordine alla correttezza della dichiarazione di spesa certificata, alla legittimità e regolarità delle relative operazioni e alla realizzazione del progetto conformemente alle condizioni della decisione di concessione e agli obiettivi fissati per il progetto stesso.

Le dichiarazioni sono redatte sulla base del modello indicativo di cui all'allegato III e sono corredate di una relazione contenente tutte le informazioni atte a documentarle, ivi compresa una sintesi dei risultati di tutti i controlli effettuati da organismi nazionali e comunitari dei quali il dichiarante ha avuto conoscenza.

Articolo 15

Se l'esistenza di gravi carenze di gestione o di controllo, la frequente presenza di irregolarità o di dubbi quanto alla realizzazione corretta del progetto non consentono di garantire con assoluta certezza la validità della domanda di pagamento del saldo finale e della certificazione finale della spesa, la dichiarazione riferisce in merito alla situazione e valuta la portata del problema e le relative conseguenze finanziarie.

In tal caso la Commissione può chiedere l'esecuzione di un ulteriore controllo atto ad individuare e correggere le irregolarità entro un periodo di tempo determinato.

CAPO VI

Forma e contenuto delle informazioni contabili registrate e comunicate su richiesta della Commissione*Articolo 16*

1. Le informazioni contabili relative ai progetti di cui all'allegato I sono registrate, per quanto possibile, su supporto informatico. Su richiesta specifica della Commissione i registri sono messi a disposizione ai fini degli accertamenti documentali e dei controlli in loco, fatto salvo l'obbligo di presentare relazioni annuali previsto all'articolo F, paragrafo 4, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94.

2. La Commissione concorda con ogni Stato membro il contenuto dei dati informatizzati di cui al paragrafo 1, i mezzi per la loro comunicazione e la durata dell'eventuale periodo richiesto per sviluppare i necessari sistemi informatici. Il contenuto delle informazioni che possono essere richieste e le specifiche tecniche auspiccate per la trasmissione alla Commissione dei documenti su supporto elettronico sono indicati negli allegati IV e V.

3. Gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 1 alla Commissione, su richiesta scritta della stessa ed entro dieci

giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta. Un termine diverso può essere concordato tra la Commissione e lo Stato membro, in particolare quando non si disponga di dati su supporto elettronico.

4. La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o raccolte dalla Commissione stessa nel corso dei controlli in loco, a norma dell'articolo 287 del trattato.

5. Fatte salve le disposizioni legislative nazionali in materia, i funzionari della Commissione hanno accesso a tutti i documenti elaborati ai fini dei controlli organizzati nell'ambito del presente regolamento o a seguito di tali controlli, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati in sistemi informatici.

CAPO VII

Rettifiche finanziarie*Articolo 17*

1. L'entità delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma dell'articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 per irregolarità isolate o sistematiche deve essere determinata, quando ciò sia possibile e attuabile, sulla base dei singoli fascicoli e deve essere pari all'importo della spesa erroneamente imputata al Fondo, in base al principio di proporzionalità.

2. Quando non è possibile o attuabile quantificare con esattezza l'importo della spesa irregolare, ovvero la soppressione totale della spesa in questione appare sproporzionata, la Commissione determina le rettifiche finanziarie mediante estrapolazione ovvero su base forfettaria. In tal caso essa procede come segue:

- a) in caso di estrapolazione, utilizza un campione rappresentativo di operazioni con caratteristiche simili;
- b) in caso di base forfettaria, valuta l'importanza della violazione delle norme, nonché l'entità e le conseguenze finanziarie dovute alle eventuali carenze dei sistemi di gestione e di controllo che hanno condotto all'irregolarità riscontrata.

3. Quando si basa su constatazioni fatte da revisori non appartenenti ai propri uffici, la Commissione trae le proprie conclusioni, in merito alle relative conseguenze finanziarie, previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1164/94, e dell'articolo G, paragrafo 1, dell'allegato II, delle relazioni fornite a norma del regolamento (CE) n. 1831/94 e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 18

1. Il termine entro il quale lo Stato membro interessato può rispondere a una richiesta di presentare osservazioni a norma dell'articolo H, paragrafo 1, primo comma, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 è di due mesi, tranne in casi debitamente giustificati, per i quali un termine più lungo può essere accordato dalla Commissione.

2. Se la Commissione propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione o in modo forfettario, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso l'esame delle pratiche di cui trattasi, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Lo Stato membro può, d'accordo con la Commissione, limitare questo esame ad un'adeguata proporzione o campione delle pratiche di cui trattasi.

Tranne in casi debitamente giustificati, il termine per l'esecuzione di tale esame è di due mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 1. I risultati della verifica sono esaminati secondo la procedura di cui all'articolo H, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94. La Commissione tiene conto delle eventuali prove fornite dallo Stato membro entro i termini.

3. Qualora lo Stato membro contesti le osservazioni della Commissione e abbia luogo un'audizione a norma dell'articolo H, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, il termine di tre mesi entro il quale la Commissione può prendere una decisione a norma dell'articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II di tale regolamento decorre dalla data della suddetta riunione.

Articolo 19

Nei casi di decisione di sospensione dei pagamenti da parte della Commissione a norma dell'articolo G, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, la Commissione e lo Stato membro interessato si adoperano al fine di raggiungere un accordo, secondo le procedure e nei termini di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo, si applica l'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 20

1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione a norma dell'articolo H, paragrafo 3, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

2. Qualsiasi ritardo nella restituzione produce interessi di mora, con decorrenza dal termine di cui al paragrafo 1 e fino alla data dell'effettivo pagamento. Il tasso di interesse è superiore di un punto percentuale e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

3. Le rettifiche finanziarie a norma dell'articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 sono operate fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di procedere ai recuperi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera h), dello stesso regolamento.

4. Qualora, a seguito di un'irregolarità, occorra procedere ad un recupero, l'ufficio o l'organismo competente avvia la procedura di recupero e la notificazione all'ente di attuazione ed alle autorità di gestione e di pagamento.

CAPO VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 21

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri applichino norme nazionali più severe.

Articolo 22

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi degli Stati membri, con riferimento ai progetti ai quali il contributo è stato originariamente erogato prima del 1° gennaio 2000, di garantire che detti progetti siano stati realizzati correttamente, di prevenire le irregolarità e perseguirle, e di recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità o negligenza.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER UNA PISTA DI CONTROLLO ADEGUATA**(articolo 6)**

La pista di controllo è considerata adeguata, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, se, per un progetto determinato, inclusi singoli progetti nell'ambito di un gruppo di progetti, vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) Le registrazioni contabili disponibili ai livelli di gestione appropriati forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute per il progetto cofinanziato dall'organismo di attuazione, ivi compresi, nel caso in cui quest'ultimo non sia il destinatario finale del contributo, gli altri organismi od imprese impegnati, in qualità di concessionari, mandatari o a qualsiasi altro titolo, nell'esecuzione del progetto. Tali registrazioni comprendono la data delle stesse, l'importo di ogni voce di spesa, la natura dei documenti giustificativi, nonché la data e il metodo di pagamento. Esse sono corredate dalla necessaria documentazione di supporto (ad esempio, le fatture).
- 2) Nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte al progetto cofinanziato, è dimostrata l'accuratezza della ripartizione della spesa tra il progetto cofinanziato e le altre operazioni. Analoga giustificazione è fornita per i tipi di spesa considerati ammissibili entro determinati limiti, o proporzionalmente ad altri costi.
- 3) Sono inoltre disponibili, ai livelli di gestione appropriati, il capitolato d'onere e il piano finanziario del progetto, le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alle procedure di appalto e di aggiudicazione ed i rapporti sulle verifiche della realizzazione del progetto conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.
- 4) Nelle dichiarazioni delle spese effettivamente sostenute nell'ambito del progetto cofinanziato, presentate all'autorità di pagamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono inserite in un rendiconto dettagliato delle spese, suddiviso per categoria di spesa. Tali rendiconti costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili dell'autorità di pagamento e servono da base per la preparazione delle dichiarazioni delle spese da presentare alla Commissione.
- 5) Qualora, tra l'ente di attuazione o gli organismi e le imprese impegnati nell'esecuzione del progetto e l'autorità di pagamento, intervengano uno o più organismi intermedi, ciascuno di essi richiede al livello inferiore, per il proprio settore di competenza, un rendiconto dettagliato delle spese che utilizza come documentazione di sostegno per le proprie registrazioni contabili, sulla base delle quali trasmette al livello superiore almeno una sintesi delle spese effettuate per il progetto.
- 6) Nel caso di trasferimenti elettronici di dati contabili, tutte le autorità e organismi interessati ottengono dal livello inferiore informazioni sufficienti per poter giustificare le proprie registrazioni contabili e gli importi dichiarati al livello superiore, al fine di garantire un'adeguata pista di controllo a partire dai dati riepilogativi totali certificati alla Commissione fino alle singole voci di spesa e ai relativi documenti giustificativi al livello dell'ente di attuazione e degli altri organismi od imprese impegnati nell'esecuzione del progetto.

ALLEGATO II

CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE SPESE E DOMANDA DI PAGAMENTO

COMMISSIONE EUROPEA

Fondo di coesione

Certificato/attestato e dichiarazione di spesa intermedia/finale e domanda di pagamento

(da inviare all'unità ... della DG REGIO per via ufficiale)

Denominazione del progetto:

.....

Decisione della Commissione n. del

Numero di riferimento Commissione (n. CCI)

Numero di riferimento nazionale (eventuale)

CERTIFICATO/ATTESTATO

Il sottoscritto

.....

rappresentante dell'autorità di pagamento in virtù del ⁽¹⁾

.....

certifica che tutte le spese ammissibili incluse nella dichiarazione allegata che rappresentano il contributo del Fondo di coesione ed il finanziamento nazionale, sono state pagate conformemente allo stato di avanzamento del progetto

successivamente al ⁽²⁾:

		20__
--	--	------

ed ammontano a:

	EUR
--	-----

(importo esatto con due decimali)

La dichiarazione di spesa in allegato, suddivisa per categoria di spesa, e per progetto nel caso di un gruppo di progetti, si riferisce a spese sostenute fino al

		20__
--	--	------

e costituisce parte integrante del presente certificato/attestato, così come lo stato di avanzamento del progetto rispetto alle previsioni/la relazione finale che lo accompagna.

Il sottoscritto certifica inoltre che il progetto si avvia in maniera soddisfacente alla conclusione/è stato concluso conformemente agli obiettivi e che le informazioni contenute nello stato di avanzamento/nella relazione finale sono corrette.

Il progetto è/è stato attuato conformemente alle condizioni stabilite nella decisione e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1164/94, segnatamente per quanto riguarda:

- 1) la conformità alle disposizioni del trattato e agli atti emanati in virtù dello stesso nonché alle politiche comunitarie, segnatamente in materia di protezione dell'ambiente, trasporti (incluse le reti transeuropee), concorrenza ed aggiudicazione di appalti pubblici [articolo 8 del regolamento (CE) n. 1164/94];
- 2) l'applicazione al progetto delle procedure di gestione e di controllo, intese soprattutto a verificare la veridicità delle spese dichiarate e la realizzazione corretta del progetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1386/2002, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati [articolo 12 del regolamento (CE) n. 1164/94 e articoli G e H del suo allegato II].

⁽¹⁾ Indicare l'atto amministrativo di designazione, ai sensi dell'articolo D, paragrafi 1 e 4, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, precisando gli eventuali riferimenti e la data.

⁽²⁾ Data di inizio dell'ammissibilità delle spese in base alla decisione.

onformemente all'articolo G, paragrafo 3, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, i documenti giustificativi vengono tenuti a disposizione per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del saldo per il progetto da parte della Commissione.

Il sottoscritto certifica che:

- 1) la dichiarazione delle spese in questione è esatta e predisposto nel contesto di sistemi contabili che si avvalgono di documenti giustificativi verificabili;
- 2) la dichiarazione delle spese e la domanda di pagamento tengono conto, ove del caso, degli importi recuperati e degli interessi riscossi;
- 3) informazioni particolareggiate relative alle transazioni in questione sono registrate, per quanto possibile, in file informatici tenuti a disposizione dei servizi competenti della Commissione.

Data:

		20__
--	--	------

Nome in stampatello, timbro, qualifica e
firma dell'autorità competente

Dichiarazione delle spese effettuate per il progetto ⁽¹⁾

Numero di riferimento (CCI — codice comune di identificazione):

Denominazione del progetto:

Data:

Categoria delle spese	Spese totali effettuate tra il ... ⁽²⁾ e il ...	Spese certificate nella presente dichiarazione	Spese totali previste (bilancio iniziale)	Spese effettuate fino ad oggi, in proporzione al bilancio iniziale (%)	Spese previste per completare il progetto
1. Pianificazione					
2. Acquisto di terreni					
3. Allestimento delle aree					
4. Opere di edilizia e costruzione					
5. Impianti e attrezzature					
6. Assistenza tecnica					
7. Pubblicità ⁽³⁾					
8. IVA ammissibile o spese assimilate					
Totale					

⁽¹⁾ Per decisioni relative a gruppi di progetti, le spese debbono essere dettagliate per progetto, ad eccezione del caso in cui le spese siano comuni al gruppo di progetti, come nel caso di assistenza tecnica o pubblicità.

⁽²⁾ Data di inizio dell'ammissibilità delle spese.

⁽³⁾ Decisione 96/455/CE della Commissione (GU L 188 del 27.7.1996, pag. 47).

Allegato alla dichiarazione delle spese: recuperi effettuati successivamente alla data dell'ultima dichiarazione di spesa e inclusi nella presente dichiarazione

Importi da recuperare	
Debitore	
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che ha emesso l'ordine di recupero	
Data del recupero	
Importo del recupero	

DOMANDA DI PAGAMENTO INTERMEDIO/PAGAMENTO DEL SALDO

Denominazione del progetto: ...

Numero di riferimento (n. CCI): ...

Conformemente alle disposizioni dell'articolo D, paragrafo 2, lettere b)/d), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente) chiede il versamento della somma di EUR a titolo di pagamento intermedio/del saldo (*). La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità in quanto:

(Depennare la menzione inutile)

a) lo stato di avanzamento del progetto, misurato mediante indicatori fisici e finanziari, e la prova della sua conformità con la decisione di concessione del contributo nonché, se del caso, con le condizioni specifiche ivi stabilite	— è allegato
b) l'ultima relazione annuale/la relazione finale richiesta in applicazione dell'allegato all'allegato II del regolamento/dell'articolo F, paragrafo 4, dell'allegato II del regolamento, inclusi, nel secondo caso, dettagli rispetto alle disposizioni in materia di appalti pubblici	— è stata trasmessa — è allegata
c) le osservazioni e le raccomandazioni delle autorità di controllo nazionali e/o comunitarie, in particolare la correzione delle irregolarità presunte o constatate	— sono state seguite — non sono state formulate
d) i principali problemi tecnici, finanziari e giuridici incontrati e i provvedimenti presi per porvi rimedio	— sono indicati — nessuna osservazione al riguardo
e) l'analisi delle eventuali differenze rispetto al piano di finanziamento iniziale	— è stata fornita — è allegata
f) le misure adottate per garantire la pubblicità del progetto	— sono indicate
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'articolo G, paragrafo 2, o dell'articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento	

Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

Beneficiario:	
Banca:	
N. di conto:	
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario)	

Data

		20__
--	--	------

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente

(*) Depennare la menzione inutile.

ALLEGATO III

MODELLO INDICATIVO PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CONCLUSIONE DI UN PROGETTO ⁽¹⁾**(Capo V)**

Alla Commissione europea, Direzione generale della politica regionale

INTRODUZIONE

1. Il sottoscritto, (nome in stampatello, qualifica e servizio), dichiara di avere esaminato la dichiarazione finale delle spese relativa a (denominazione del progetto e numero di riferimento CCI) e la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione.

OGGETTO DELL'ESAME

2. Il sottoscritto dichiara di avere eseguito l'esame conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1386/2002. L'esame è stato preparato ed effettuato con l'obiettivo di appurare, con un ragionevole grado di certezza, che la dichiarazione finale delle spese e la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario, nonché la relazione finale, non contengano errori sostanziali, segnatamente per quanto concerne la realizzazione del progetto ⁽²⁾ in conformità alle condizioni della relativa decisione e agli obiettivi fissati per il progetto. La procedura seguita e le informazioni utilizzate per l'esame, incluse le conclusioni di verifiche effettuate in anni precedenti, sono sintetizzate nella relazione allegata.

OSSERVAZIONI

3. Il lavoro di controllo è stato limitato dai seguenti fattori:

- a)
- b)
- c) ecc.

(Indicare gli ostacoli incontrati nel corso dell'esame, ad esempio problemi sistematici, carenze di gestione, mancanza di pista di controllo, mancanza di documenti giustificativi, procedimenti legali in corso, ecc.; valutare l'importo di spesa interessato da tali ostacoli e il corrispondente contributo comunitario).

4. Dall'esame effettuato e dalle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali il sottoscritto ha avuto accesso è emersa una bassa/alta frequenza (indicare a seconda dei casi; se la frequenza è alta, fornire spiegazioni) di errori/irregolarità. Gli errori/le irregolarità rilevati/e hanno dato luogo ad un adeguato intervento da parte delle autorità responsabili e non sembrano ripercuotersi sull'importo del contributo comunitario erogabile, con le seguenti eccezioni:

- a)
- b)
- c) ecc.

(Indicare gli errori/le irregolarità che non hanno dato luogo ad un adeguato intervento e, per ciascun caso, il possibile carattere sistematico e la portata del problema, nonché l'importo del contributo comunitario interessato).

CONCLUSIONI

Se l'esame non ha incontrato ostacoli, la frequenza di errori rilevati è bassa e tutti i problemi sono stati adeguatamente affrontati:

5. a) In base all'esame eseguito e alle conclusioni di altri controlli nazionali e comunitari ai quali ha avuto accesso, il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale delle spese e la relazione finale rispecchino in modo sostanzialmente corretto, sotto tutti gli aspetti essenziali, le spese effettuate ed i lavori realizzati conformemente alle disposizioni regolamentari, alle disposizioni della decisione sul progetto in causa e agli obiettivi fissati per esso, e che la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione sia da considerarsi valida.

Oppure:

Se l'esame ha incontrato alcuni ostacoli, ma la frequenza di errori non è elevata oppure se alcuni problemi non sono stati adeguatamente affrontati:

⁽¹⁾ Nel caso di un gruppo di progetti che formano oggetto di una singola decisione, la dichiarazione si riferisce al gruppo di progetti.

⁽²⁾ E, nel caso di un gruppo di progetti, dei singoli progetti.

ALLEGATO IV

1. OGGETTO DELLE INFORMAZIONI SUI PROGETTI ⁽¹⁾ DA TENERE A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SU RICHIESTA PER I CONTROLLI DOCUMENTALI E PER I CONTROLLI IN LOCO

I dati richiesti possono includere quelli che seguono, fermo restando che lo Stato membro e la Commissione concordano sul contenuto preciso. Il numero della rubrica fornisce la struttura auspicata per l'elaborazione dei dati informatizzati da fornire alla Commissione ⁽²⁾.

A. Dati sul progetto (in base alla decisione della Commissione)

Rubrica 1	Codice CCI del progetto («Codice comune d'identificazione») ⁽³⁾
Rubrica 2	Denominazione del progetto
Rubrica 3	Data della decisione della Commissione ⁽⁴⁾
Rubrica 4	Nome dell'autorità di pagamento
Rubrica 5	Nome dell'organismo di attuazione
Rubrica 6	Organismo(i) intermedio(i) (diverso dall'autorità di pagamento) al quale l'organismo di attuazione dichiara le spese
Rubrica 7	Nome della regione in cui è ubicato o effettuato il progetto
Rubrica 8	Codice della regione
Rubrica 9	Descrizione sintetica del progetto
Rubrica 10	Data di inizio del periodo di ammissibilità delle spese
Rubrica 11	Data conclusiva del periodo di ammissibilità delle spese
Rubrica 12	Nome del concessionario, mandatario o altro(i) organismo(i) impegnato/i nell'esecuzione del progetto sotto la responsabilità o per conto dell'organismo di attuazione
Rubrica 13	Costo totale del progetto ⁽⁵⁾
Rubrica 14	Spesa di cofinanziamento ⁽⁶⁾
Rubrica 15	Contributo comunitario
Rubrica 16	Contributo comunitario in % (se registrato in aggiunta alla rubrica 15)
Rubrica 17	Finanziamento pubblico nazionale
Rubrica 18	Finanziamento pubblico del governo centrale nazionale
Rubrica 19	Finanziamento pubblico nazionale regionale
Rubrica 20	Finanziamento pubblico nazionale locale
Rubrica 21	Altri finanziamenti pubblici nazionali
Rubrica 22	Finanziamento privato
Rubrica 23	Finanziamento BEI
Rubrica 24	Altri finanziamenti
Rubrica 25	Intervento per categoria e sottocategoria conformemente al punto 2 del presente allegato
Rubrica 26	Ubicazione in zone urbane/rurali ⁽⁷⁾
Rubrica 27	Impatto sull'ambiente ⁽⁸⁾
Rubrica 28	Indicatore ⁽⁹⁾
Rubrica 29	Unità di misura dell'indicatore
Rubrica 30	Valore obiettivo dell'indicatore per il progetto

⁽¹⁾ Nel caso di un gruppo di progetti che formano oggetto di una singola decisione, le informazioni sono richieste relativamente a ciascun singolo progetto.

⁽²⁾ Cfr. istruzioni sulla predisposizione del supporto informatico nell'allegato V.2.

⁽³⁾ Sotto codice nel caso di singoli progetti compresi in un gruppo di progetti che formano oggetto di una singola decisione.

⁽⁴⁾ Decisione attualmente in vigore, cioè decisione di modificazione, se del caso.

⁽⁵⁾ Inclusi i costi non ammissibili esclusi dalla base di calcolo del finanziamento pubblico.

⁽⁶⁾ Spese pubbliche e assimilate.

⁽⁷⁾ Il progetto ha luogo in a) zona urbana, b) zona rurale o c) zona non delimitata geograficamente.

⁽⁸⁾ Il progetto a) ha una finalità prevalentemente ambientale, b) è rispettoso dell'ambiente c) è neutro dal punto di vista dell'ambiente.

⁽⁹⁾ Principali indicatori di controllo da segnalare (previo accordo dello Stato membro).

B. Spese dichiarate per il progetto

Le informazioni richieste possono essere limitate alle registrazioni di spesa dichiarate per il progetto dall'organismo di attuazione (sezione B.1). D'accordo con lo Stato membro, le informazioni richieste possono riferirsi a registrazioni di singoli pagamenti effettuati dall'organismo di attuazione o dal concessionario, mandatario o organismo operante ad un altro titolo o per conto dell'organismo di attuazione (sezione B.2).

1. Spese dichiarate dall'organismo di attuazione da includere nelle dichiarazioni di spesa destinate alla Commissione

- Rubrica 31 Codice del progetto (= rubrica 1)
- Rubrica 32 Denominazione del progetto (= rubrica 2)
- Rubrica 33 Numero di riferimento della dichiarazione
- Rubrica 34 Spesa dichiarata ammissibile al cofinanziamento
- Rubrica 35 Contributo comunitario
- Rubrica 36 Contributo comunitario in % (se registrato in aggiunta alla rubrica 35)
- Rubrica 37 Finanziamento pubblico nazionale
- Rubrica 38 Finanziamento pubblico del governo centrale nazionale
- Rubrica 39 Finanziamento pubblico nazionale regionale
- Rubrica 40 Finanziamento pubblico nazionale locale
- Rubrica 41 Altri finanziamenti pubblici nazionali
- Rubrica 42 Finanziamento privato
- Rubrica 43 Finanziamento BEI
- Rubrica 44 Altri finanziamenti
- Rubrica 45 Nome dell'organismo che dichiara la spesa, se diverso dall'organismo di attuazione ⁽¹⁾
- Rubrica 46 Data di contabilizzazione ⁽²⁾
- Rubrica 47 Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi alla dichiarazione ⁽³⁾
- Rubrica 48 Data d'inizio del periodo in cui è stata sostenuta la spesa
- Rubrica 49 Data conclusiva del periodo in cui è stata sostenuta la spesa
- Rubrica 50 Spesa dichiarata e certificata dall'autorità di pagamento
- Rubrica 51 Data della dichiarazione di spesa effettuata dall'autorità di pagamento
- Rubrica 52 Data di eventuali verifiche in loco ⁽⁴⁾
- Rubrica 53 Organismo che effettua la verifica in loco
- Rubrica 54 Indicatore ⁽⁵⁾ (= 28)
- Rubrica 55 Unità di misura dell'indicatore (= 29)
- Rubrica 56 Grado di conseguimento dell'obiettivo alla data di dichiarazione (%)
- Rubrica 57 Grado di conseguimento dell'obiettivo alla data di dichiarazione rispetto allo svolgimento previsto conformemente al piano iniziale (%)

2. Informazioni relative ai singoli pagamenti effettuati dall'organismo di attuazione o dal concessionario, mandatario o organismo operante sotto la responsabilità o per conto dell'organismo di attuazione

- Rubrica 58 Importo del pagamento
- Rubrica 59 Numero di riferimento del pagamento
- Rubrica 60 Data del pagamento ⁽⁶⁾
- Rubrica 61 Data di contabilizzazione ⁽⁷⁾
- Rubrica 62 Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi al pagamento ⁽⁸⁾
- Rubrica 63 Beneficiario (fornitore di beni o servizi; contraente): nome
- Rubrica 64 Beneficiario: numero di riferimento

⁽¹⁾ Se l'organismo di attuazione dichiara la spesa a un organismo intermedio, che trasmette la domanda all'autorità di pagamento, la Commissione può chiedere informazioni sulle dichiarazioni di spesa a ciascun livello per poter seguire la pista di controllo (cfr. paragrafo 5 dell'allegato I).

⁽²⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽³⁾ Pista di controllo: paragrafo 6 dell'allegato I.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 4.

⁽⁵⁾ Principali indicatori di controllo da segnalare (previo accordo dello Stato membro).

⁽⁶⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽⁷⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽⁸⁾ Paragrafo 6 dell'allegato I.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE D'INTERVENTO

I progetti devono essere codificati secondo la seguente classificazione nonché in base alla loro ubicazione in ambiente rurale o urbano e al loro impatto ambientale, ossia a seconda che si tratti di un progetto che:

- 1) ha luogo in:
 - a) zona urbana;
 - b) zona rurale o
 - c) zona non delimitata geograficamente;
- 2) a) ha una finalità prevalentemente ambientale;
 - b) è rispettoso dell'ambiente;
 - c) è neutro dal punto di vista dell'ambiente.

CLASSIFICAZIONE

3. Infrastrutture di base

31 Infrastrutture di trasporto

311 Ferrovie

312 Strade

3121 Strade nazionali

3122 Strade regionali/locali

313 Autostrade

314 Aeroporti

315 Porti

316 Vie navigabili

317 Trasporti urbani

318 Trasporti multimodali

319 Sistemi di trasporto intelligenti

33 Infrastrutture del settore energetico (produzione e distribuzione)

332 Fonti energetiche rinnovabili (energia solare, eolica, idroelettrica, dalla biomassa)

34 Infrastrutture ambientali (compresa l'acqua)

341 Aria

342 Rumore

343 Rifiuti urbani ed industriali (compresi rifiuti ospedalieri e rifiuti pericolosi)

344 Acqua potabile (captazione, immagazzinamento, trattamento, distribuzione)

345 Acque reflue, depurazione

41 Assistenza tecnica e studi

411 Preparazione, realizzazione, sorveglianza

412 Valutazione

413 Studi

415 Informazione del pubblico

ALLEGATO V

SPECIFICHE TECNICHE AUSPICATE PER LA TRASMISSIONE DEI FILE ALLA COMMISSIONE

1. MEZZI DI TRASMISSIONE

La maggioranza dei mezzi di uso corrente possono essere utilizzati, dopo accordo preventivo della Commissione. Segue una lista non esaustiva dei mezzi consigliati.

1.1. Supporti magnetici

- Dischetto da 3,5 pollici e 1,4 Mb (Dos/Windows)
compressione facoltativa in formato ZIP
- Cartuccia DAT
4 mm DDS-1 (90 m)
- CD-ROM (WORM)

1.2. Trasmissione dei file

- Invio diretto per posta elettronica
per file fino a 5 Mb
compressione facoltativa in formato ZIP
- Trasmissione per FTP
compressione facoltativa in formato ZIP

2. REQUISITI AUSPICATI PER LA COMPILAZIONE DI ESTRATTI DAI FILE DELLO STATO MEMBRO

Il file auspicato possederà le caratteristiche seguenti:

- 1) Ogni registrazione inizia con un codice di tre caratteri che identifica i dati contenuti nella registrazione stessa. Vi sono due tipi di registrazioni:
 - 1.a) le registrazioni relative al progetto, identificate dal codice «PRJ», che contengono informazioni generali sul progetto stesso; le caratteristiche di tali registrazioni (zone 1-30) sono descritte nell'allegato IV, punto 1, lettera A;
 - 1.b) le registrazioni relative alle spese, identificate dal codice «PAY», che contengono informazioni dettagliate sulle spese riferite al progetto; le caratteristiche di tali registrazioni (zone 31-64) sono descritte nell'allegato IV, punto 1, lettera B.
- 2) Le registrazioni «PRJ», che contengono informazioni su un progetto, sono immediatamente seguite da varie registrazioni «PAY», che contengono informazioni sulle spese relative al progetto stesso. In alternativa le registrazioni «PRJ» e «PAY» possono essere trasmesse in file separati.
- 3) I campi sono separati da un punto e virgola («;»). Due «;» consecutivi indicano che non ci sono dati per quella zona («zona vuota»).
- 4) Le registrazioni hanno lunghezza variabile. Ogni registrazione si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»).
- 5) Il file è in codice ASCII.
- 6) Zone numeriche che indicano importi:
 - a) simbolo del decimale: «.»;
 - b) ove necessario, segno «+» o «-» in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre;
 - c) numero fisso di decimali;
 - d) nessuno spazio intermedio; nessun separatore delle migliaia.
- 7) Zona data: «DDMMYYYY» (giorno su 2 posizioni, mese su 2 posizioni, anno su 4 posizioni).
- 8) I dati testuali non vanno messi tra virgolette (« »). Naturalmente i dati testuali non devono contenere il delimitatore «;».
- 9) Per tutte le zone: nessuno spazio a sinistra delle stringhe; nessuno spazio a destra delle stringhe.

- 10) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio):
PRJ; 2001E16COE001;Regione di Dublin stazione di depurazione — Fase V;29122000;Dipartimento delle
Finanze;Municipio di Dublin;...
PAY; 2001E16COE001;Regione di Dublin stazione di depurazione — Fase V;1234;10000000;8000000;80 %;...
- 11) Per i file provenienti dalla Grecia si chiede di applicare la codifica SLOT-928 o ISO 8859-7.

3. DOCUMENTAZIONE

Ogni file dovrà essere accompagnato da totali di controllo:

- 1) numero di registrazioni;
- 2) importo totale;
- 3) importo globale dei totali parziali per il progetto.

Per tutte le zone codificate il significato dei codici utilizzati nei dati va allegato al file.

La somma delle registrazioni contenute nel file per progetto deve corrispondere alle dichiarazioni di pagamento presentate alla Commissione per il periodo definito nella domanda di informazioni. Eventuali divergenze dovranno essere giustificate in una nota allegata al file.
